



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma 26 aprile 2021
Prot. n. 066/21/H.19.

Alle Aziende associate

L o r o s e d i

OGGETTO: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19

Sulla Gazzetta n. 96 del 22 aprile 2021 è stato pubblicato il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 recante *“Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”* (c.d. Decreto “Riaperture”).

Si segnalano di seguito alcune delle principali previsioni contenute nel provvedimento (in vigore dal 23 aprile).

- Misure relative agli spostamenti infra-regionali e da e per l'estero

Dal 26 aprile 2021 sono consentiti gli spostamenti tra le Regioni diverse nelle zone bianca e gialla (art. 1, c. 1).

Inoltre, *“gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa sono consentiti, oltre che per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, nonché per il rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione, anche ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'art. 9”* (art. 2, c. 1).

- Disposizioni per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l'istruzione superiore

Dal 26 aprile e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia, della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado nonché, almeno per il 50 per cento degli studenti, lo svolgimento delle attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado (art. 3, c. 1).

Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione affinché nelle zone rosse, l'attività didattica in presenza sia garantita fino a un massimo del 75 per cento degli studenti e sia sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o *“per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali”*. Nelle zone gialla e arancione, l'attività in presenza è garantita ad almeno il 70 per cento degli studenti, fino al 100 per cento. La restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza (art. 3, commi 2 e 3).

Dal 26 aprile al 31 luglio nelle zone gialle e arancioni le attività delle Università si svolgono prioritariamente in presenza secondo i piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari predisposti nel rispetto di linee guida adottate dal Ministero dell'università e della ricerca (art. 3, c. 4).

Aderente alla

CONFINDUSTRIA

Viale Pasteur, 10
00144 Roma
Tel. 06/5903974
Telefax 06/5903825
e-mail: agens@agens.it
C.f. 04276771005



- Misure volte alla progressiva riapertura delle attività economiche sospese (ristorazione, spettacoli aperti al pubblico, eventi sportivi, piscine palestre e sport di squadra, Fiere, convegni e congressi, centri termali e parchi di divertimento)

Il decreto prevede (articoli 4-9) che tutte le attività oggetto di precedenti restrizioni debbano svolgersi in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati per ciascuna attività.

Per quanto riguarda in particolare lo svolgimento di fiere, convegni e congressi (art. 7) il decreto dispone che dal 15 giugno in zona gialla, è consentito lo svolgimento in presenza delle fiere. Dal 1° luglio 2021, dei convegni e dei congressi. È consentito, inoltre, svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L'ingresso nel territorio nazionale per partecipare alle fiere è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza.

- Certificati verdi COVID-19

I certificati verdi COVID 19 (art. 9) sono certificazioni rilasciate su richiesta dell'interessato e comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 (validità della certificazione: 6 mesi), la guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2 (validità della certificazione sei mesi) o l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 (validità della certificazione: 48 ore dall'esecuzione del test).

Come detto, alle persone munite della di "certificato verde" sono consentiti gli spostamenti anche tra le Regioni e le Province autonome in zona arancione o zona rossa (articoli 1 e 2).

- Proroga dello stato di emergenza al 31 luglio 2021

Il decreto in esame estende la durata dei termini correlati allo stato di emergenza epidemiologica previsti dalle disposizioni legislative elencate nell'Allegato 2 del decreto stesso. Tra queste, si segnala l'art. 90, commi 3 e 4 del decreto-legge n. 34/2020 che consente ai datori di lavoro privati di ricorrere al lavoro agile (*smart working*) attraverso procedure semplificate (Art. 11).

Viene ugualmente prorogato il regime di sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all'art. 83 del D.L. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020.

Con riserva di fornire eventuali ulteriori approfondimenti, si inviano cordiali saluti.

p. AGENS